

Approvazione fittizia del bilancio d'esercizio da parte di assemblea priva di *quorum* deliberativo: possibili profili di rilevanza penale

di **Corrado Ferriani**

1. Il contesto societario e la violazione del *quorum* deliberativo

In una società a responsabilità limitata con struttura paritaria del capitale sociale, in cui ciascuno dei due soci detiene una quota pari al 50%, la validità delle deliberazioni assembleari risulta subordinata, in forza di clausola statutaria non derogabile, al raggiungimento della maggioranza del capitale sociale.

Nell'ipotesi in esame, il socio detentore del 50% delle quote, nella veste di amministratore unico, ha convocato un'assemblea ordinaria con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio. All'adunanza non ha partecipato l'altro socio, titolare dell'ulteriore 50% delle quote. Nonostante l'evidente carenza del *quorum* deliberativo previsto dallo statuto, l'amministratore ha ugualmente ritenuto di procedere all'approvazione del bilancio, redigendo e sottoscrivendo il relativo verbale assembleare, successivamente depositato presso il Registro delle Imprese unitamente alla copia del bilancio approvato.

2. Nullità e inesistenza della delibera assembleare

Siffatta condotta si pone in aperta violazione del principio maggioritario inderogabilmente sancito dallo statuto e determina l'invalidità radicale della delibera, la quale deve qualificarsi come giuridicamente inesistente, poiché adottata in difetto assoluto di potere deliberativo. La deliberazione adottata da un solo socio, per giunta nella duplice veste di amministratore e socio titolare del 50%, in assenza dell'altro socio egualmente partecipato, si risolve in una *fictio deliberativa* priva di efficacia giuridica.

La delibera adottata in assenza dei *quorum* statuari è da ritenersi giuridicamente inesistente, non meramente annullabile, come evidenziato dalla dottrina¹, trattandosi di atto radicalmente viziato per difetto strutturale dell'organo deliberante.

Un profilo di particolare interesse attiene all'evoluzione della nozione di *quorum* come strumento non soltanto formale, ma sostanziale di tutela del principio di collegialità. È necessario considerare il *quorum* come espressione del pluralismo decisionale e garanzia di bilanciamento interno alla compagine sociale, tanto più essenziale nei casi di pariteticità tra i soci. In tale prospettiva, la deliberazione adottata in carenza assoluta del *quorum* richiesto non solo è affetta da nullità

¹ (cfr. Centonze, in *Riv. soc.*, 2007, 422 ss.; Brighenti, in *NGCC*, 2017, 1454 ss.)

insanabile, ma determina una rottura del circuito deliberativo che priva di qualsivoglia legittimazione l'atto che ne deriva.

Secondo la medesima impostazione, l'adozione di una delibera da parte del solo socio (a maggior ragione se riveste anche la carica di amministratore unico) che rappresenti il 50% del capitale, senza la partecipazione dell'altro socio in posizione paritaria, equivale ad una forma surrettizia di auto-approvazione, con cui si attribuisce fittiziamente all'individuo la volontà dell'organo collegiale. Il vizio che ne consegue non è dunque meramente procedurale, bensì genetico, poiché attiene alla mancanza originaria della soggettività deliberante. Di qui la necessità di qualificare siffatti atti come giuridicamente inesistenti e insuscettibili di sanatoria, nemmeno per effetto dell'inerzia dei soci o del decorso del tempo.

La violazione dei *quorum* assembleari assume rilievo sostanziale e non meramente procedimentale, poiché incide sulla legittimazione stessa del soggetto agente, minando la certezza del diritto e la regolarità del circuito deliberativo societario.

3. L'inganno sistemico vero i terzi e le gravi ricadute civilistiche e penali

L'inserimento nel circuito pubblicitario dell'ordinamento di una delibera invalida, mediante deposito nel Registro delle Imprese, non sana il vizio originario né produce effetti costitutivi: il deposito assume, in tal caso, il valore di un fatto materiale privo di efficacia sanante. Al contrario, tale pubblicazione può indurre in errore i terzi, generando un inganno sistemico, tanto più subdolo quanto più il bilancio pubblicato contenga eventualmente dati falsificati o comunque inattendibili, creando una falsa apparenza di regolarità e solidità aziendale. La pubblicazione di un bilancio deliberato in violazione dei requisiti assembleari costituisce un artificio capace di incidere sulla libera autodeterminazione dei terzi contraenti e degli *stakeholders* societari.

4. Il bilancio civilisticamente invalido e mendace: la tutela dei terzi, il nocumento sistemico e i profili di reato

Quando il bilancio è approvato in violazione dei *quorum* statutari, esso è giuridicamente privo di efficacia deliberativa. Tuttavia, la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese lo introduce comunque nel circuito della pubblicità legale, conferendo al documento un'apparenza di regolarità che può risultare altamente ingannevole per i terzi. Il danno è aggravato in modo esponenziale quando tale bilancio dovesse risultare non solo illegittimo sul piano civilistico, ma anche mendace nei contenuti.

La falsità dei dati patrimoniali, reddituali o finanziari contenuti nel bilancio approvato in assenza del *quorum* deliberativo può indurre in errore soggetti terzi che confidano, in buona fede, nell'attendibilità del documento depositato. Si pensi a fornitori che concedono dilazioni di pagamento, istituti di credito che concedono o prorogano affidamenti, potenziali investitori che decidono di acquisire partecipazioni sulla base di indici di bilancio apparentemente favorevoli, nonché all'Erario che, basandosi su dati contabili solo formalmente regolari, concede piani

di rateazione per debiti fiscali pregressi scaduti, ritenendo l'impresa meritevole. Il documento che ne deriva non è solo individuale, ma sistemico, poiché la fiducia nei meccanismi di pubblicità legale, pilastro del diritto societario, viene gravemente compromessa.

Ebbene, la combinazione tra illegittimità della delibera e falsità del bilancio genera una "doppia finzione giuridica", in cui l'apparenza della legalità societaria viene sfruttata per costruire un'immagine alterata della situazione aziendale. Tale immagine, lungi dall'essere neutra, è funzionale a prolungare artificialmente la vita dell'impresa, ingannando creditori, investitori, l'Erario e l'ordinamento stesso, e può integrare gli estremi di condotte dolose rilevanti tanto in sede civile quanto penale. In tale contesto si colloca anche il rischio concreto di configurazione del reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., laddove il bilancio contenga, in modo consapevole, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero ometta informazioni rilevanti atte a fuorviare i destinatari del documento contabile. La falsità, in questo caso, non è solo un vizio tecnico, ma rappresenta un mezzo fraudolento per alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa. La natura strumentale del bilancio così formato, e la sua diffusione attraverso canali ufficiali, rende l'offesa all'interesse tutelato particolarmente intensa, in quanto diretta a manipolare l'informazione societaria su cui si fondano scelte economiche, finanziarie e tributarie da parte dei terzi.

5. Violazione dell'obbligo di adeguatezza organizzativa ex art. 2086 c.c.

Una delibera assembleare approvativa del bilancio, adottata in assenza del *quorum* deliberativo previsto dallo statuto e in violazione delle regole inderogabili di funzionamento dell'assemblea, si pone in evidente contrasto anche con l'art. 2086, comma 2, del codice civile, per almeno due ordini di ragioni.

L'art. 2086, secondo comma, c.c. - nella formulazione novellata dal Codice della crisi d'impresa - impone all'imprenditore collettivo, e dunque alla società, di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Ora, l'assunzione di una delibera assembleare da parte di un solo socio (che riveste anche la carica di amministratore unico) privo del *quorum* deliberativo - per giunta nella veste di amministratore - denota un assetto patologico, in cui:

- non esiste alcun controllo sull'operato dell'amministratore;
- l'assemblea è trasformata in uno strumento di auto-legittimazione di decisioni unilaterali, prive del confronto tra soci;
- la funzione fisiologica dell'approvazione del bilancio come momento di verifica democratica, controllo e trasparenza viene elusa e svuotata.

Tale assetto, che consente all'amministratore-socio di procedere all'approvazione e alla pubblicazione di un bilancio in assenza di *quorum* deliberativo e, addirittura, potenzialmente mendace, è strutturalmente inidoneo a prevenire l'aggravamento della crisi, in violazione diretta della norma.

L'art. 2086 c.c., nella sua finalità teleologica, mira a consentire all'organo amministrativo di attivarsi con tempestività, anche con l'ausilio dell'assemblea e degli organi di controllo, in caso di segnali di crisi o perdita della continuità aziendale.

Ma in un modello dove:

- l'assemblea è forzata e delegittimata;
- l'amministratore opera in assenza di contrappesi;
- il bilancio è usato come strumento distortivo anziché rappresentativo della verità economica,

viene neutralizzata la funzione di allerta interna presupposta dall'art. 2086 c.c., con possibili conseguenze anche sul piano della responsabilità per il mancato tempestivo ricorso alla liquidazione giudiziale (ex art. 37 CCII) o ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

6. L'obbligo omesso di ricorso alla liquidazione giudiziale in proprio o ad uno strumento di soluzione della crisi previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)

In tali contesti, e in particolare quando la società versi in uno stato di dissesto patrimoniale, l'amministratore unico ha non solo l'onere, ma il preciso dovere giuridico di attivarsi senza indugio per la presentazione della domanda di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. L'omessa attivazione integra una grave violazione dei doveri gestori e può concorrere alla configurazione di fattispecie penalmente rilevanti, specie ove accompagnata da condotte simulatorie o dolose. L'abuso di uno strumento assembleare invalido per rappresentare falsamente uno stato di regolarità societaria costituisce una tipica forma di *dissimulazione gestoria*, finalizzata a ritardare l'adozione di provvedimenti concorsuali necessari.

7. La falsità ideologica e il rischio penale per l'amministratore (anche socio)

La condotta dell'amministratore che, in difetto di *quorum*, attesta falsamente l'approvazione assembleare e ne pubblica il contenuto nel Registro delle Imprese può integrare il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.), considerato che l'iscrizione ha valore probatorio *erga omnes*. In giurisprudenza è pacifico che l'amministratore riveste tale qualifica². La dottrina penalistica di riferimento³ conferma che anche l'attestazione mendace della regolarità formale, consapevolmente prodotta, integra detta fattispecie.

² (cfr. Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2008, n. 15276; 24 settembre 2015, n. 42912)

³ (cfr. Fiandaca G. – Musco E., *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II – I delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia e contro la fede pubblica*, Zanichelli, Bologna, ult. ed.; Padovani T., *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica*, in Marinucci G. - Dolcini E. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, ult. ed.)

Tale condotta è particolarmente insidiosa nei casi in cui il bilancio approvato rechi rappresentazioni infedeli dei dati patrimoniali, finanziari ed economici (nonché risulti reticente nell’informativa contenuta nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, che come noto costituiscono parte integrante ed essenziale della comunicazione sociale) risultando così idonea a costituire l’elemento oggettivo del reato di falsità ideologica (con riguardo alla delibera assembleare illegittimamente assunta), di false comunicazioni sociali (per quanto attiene ai profili di mendacità e dolosa manipolazione del bilancio) e, nei casi più gravi a seguito di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, della bancarotta fraudolenta.

8. Responsabilità civilistica e concorsuale dell'amministratore

La condotta del socio-amministratore, che forza una delibera illegittima e ne sfrutta l'effetto apparente per proseguire l'attività, si traduce in una responsabilità personale ai sensi degli artt. 2476 e 2485 c.c. In caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, tale condotta potrà essere valutata in sede di azione di responsabilità e concorrere alla configurazione di bancarotta fraudolenta documentale e impropria ex D.lgs. 14/2019. La giurisprudenza ha ritenuto che anche in presenza di stallo tra soci, la forzatura unilaterale dell’organo deliberante costituisca un abuso dell’assetto partecipativo (*abus d’égalité*), sindacabile giudizialmente⁴. Secondo la più recente dottrina, l’amministratore che agisce in violazione della disciplina dei *quorum* assembleari, specie in contesti di crisi irreversibile, compromette in modo grave e irreversibile l’assetto di governance e determina un aggravamento delle responsabilità risarcitorie e gestorie.

9. Il ruolo e le possibili responsabilità del segretario verbalizzante

Ulteriore profilo delicato riguarda il ruolo del segretario verbalizzante nominato dall’assemblea dei soci.

L’art. 2436 c.c., nel disciplinare la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto, richiede l’intervento del notaio, non solo per la redazione dell’atto, ma quale garante della legalità della deliberazione, in quanto pubblico ufficiale investito di una funzione di controllo *ex ante*. Il verbale notarile ha efficacia costitutiva e pubblicistica: esso non è un mero documento descrittivo, ma condizione di validità dell’atto e del suo ingresso nel circuito della pubblicità legale (Registro delle Imprese).

In tale prospettiva, il notaio funge da filtro di legalità e da garante della corretta formazione della volontà sociale, attraverso la verifica del rispetto delle norme imperative, dei *quorum* costitutivi e deliberativi, e della regolarità formale dell’assemblea.

Questo presidio assume una valenza ancora più forte alla luce della funzione pubblicistica che rivestono le modificazioni statutarie, le quali incidono sulla

⁴ (cfr. Trib. Milano, 28 novembre 2014; Cass. civ., 22 luglio 2020, n. 15647)

struttura e sulla disciplina dell'ente e hanno potenziale effetto nei confronti dei terzi.

La dottrina civilistica ha più volte sottolineato come tale funzione notarile non sia un mero formalismo, ma strumento di garanzia sostanziale della legalità societaria. In particolare, si è affermato che il ruolo del notaio nelle assemblee straordinarie *"realizza una forma di controllo di legalità preventiva, necessaria per evitare l'immissione nel circuito pubblicitario di atti viziati ab origine"*⁵. È del tutto evidente che quindi che *"la presenza del notaio garantisce, anche simbolicamente, la solennità dell'atto e la conformità delle modificazioni statutarie al paradigma legale"*⁶ con ciò certificando, come altrettanto autorevolmente affermato⁷, come la funzione notarile non sia sostituibile in quanto *"il notaio opera quale organo di controllo del procedimento deliberativo in funzione della validità e dell'efficacia degli atti societari nei confronti dell'ordinamento e dei terzi"*.

Pertanto, la presenza obbligatoria del notaio nelle assemblee straordinarie delle società di capitali non rappresenta un vincolo formale ma una scelta di garanzia: è la presenza di un soggetto terzo, imparziale e qualificato, a evitare derive autocratiche, a presidiare il rispetto dei *quorum* statutari e a impedire l'adozione di delibere formalmente regolari ma sostanzialmente viziate. Una tale figura è incompatibile con logiche di prossimità e subordinazione che possono, invece, connotare altri soggetti chiamati a verbalizzare, come i professionisti incaricati in assemblee ordinarie.

Se è vero che il notaio, nelle assemblee straordinarie, esercita una funzione di garanzia legalmente tipizzata, è parimenti vero che anche il professionista verbalizzante in un'assemblea ordinaria - ancorché non pubblico ufficiale - non può ritenersi esonerato da responsabilità qualora sia "soggetto qualificato" e consapevole della illegittimità della deliberazione. Quando si tratti, come nel caso ipotizzato, di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio - deliberazione destinata a produrre effetti giuridici esterni mediante iscrizione e pubblicazione nel Registro delle Imprese - il verbale redatto dal segretario assume una rilevanza funzionale del tutto analoga a quella che caratterizza il verbale notarile delle assemblee straordinarie.

Pertanto, il professionista incaricato quale segretario - specie se abilitato, come nel caso di un avvocato o di un dottore commercialista - non può limitarsi ad una funzione passiva e meccanica. Egli ha, per contro, l'onere di astenersi dal verbalizzare una deliberazione palesemente invalida, in quanto adottata in carenza del *quorum* costitutivo o deliberativo, essendo altrimenti corresponsabile, in chiave

⁵ G. Presti - M. Rescigno, *Corso di diritto commerciale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, ult. ed., vol. I, pp. 473-475.

⁶ G. Zanarone, *Le decisioni dei soci nelle società di capitali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 3, t. I, UTET Giuridica, Torino, 2007, pp. 421 ss.

⁷ M. Cian, *Manuale di diritto commerciale*, Cedam, Padova, ult. ed., pp. 434-438

sia deontologica sia eventualmente penalistica, dell'inserimento nel circuito pubblicitario di un atto giuridicamente inesistente.

Tale dovere di astensione e vigilanza - implicito nel ruolo - si rafforza quando l'assemblea verta su atti soggetti a pubblicità legale, come l'approvazione del bilancio: in tal caso, il segretario consapevole del vizio potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso materiale o morale nella formazione di un atto fraudolento idoneo a determinare un pregiudizio per i terzi e a costituire parte integrante di una condotta penalmente rilevante, come le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) o la falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) laddove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi.

Quindi, in analogia con quanto avviene nelle assemblee straordinarie, dove la funzione è assunta da un notaio che non tollererebbe l'assunzione di delibere in violazione di legge o statuto, anche il segretario di assemblea ordinaria, se professionista qualificato, deve rifiutarsi di verbalizzare atti viziati da nullità manifesta. Secondo tale prospettiva, il professionista che verbalizza, pur consapevole dell'inesistenza della volontà assembleare, diventa parte attiva in un meccanismo fraudolento idoneo a ledere la buona fede pubblica.

In conclusione, sull'argomento, benché l'ordinamento riservi la funzione di verbalizzazione delle deliberazioni straordinarie al notaio, quale pubblico ufficiale investito di pubblica fede, è indubbio che la funzione sostanziale di garanzia della legalità dell'atto deliberativo non possa ritenersi confinata a tale sola ipotesi. Anche nel contesto delle assemblee ordinarie - in particolare quando queste siano chiamate a deliberare su atti destinati alla pubblicazione nel Registro delle Imprese - il ruolo del verbalizzante assume un rilievo sistemico affine, se non equivalente, nella sua *ratio*.

La differenza di titolo soggettivo (notaio vs professionista abilitato) non può giustificare una disapplicazione del dovere di vigilanza e legalità nella formazione del verbale. Il valore pubblicistico del bilancio d'esercizio approvato - atto contabile soggetto a pubblicità legale e presupposto di responsabilità anche verso terzi - impone a chi assiste l'assemblea nella redazione del verbale un comportamento attivo, consapevole e conforme ai canoni di diligenza qualificata.

Il segretario verbalizzante, se dotato di qualificazione tecnica e consapevolezza della situazione, condivide con il notaio la responsabilità sostanziale di impedire che una delibera illegittima possa trasformarsi in uno strumento apparente di legittimazione di un fatto illecito. In tal senso, la differenza ontologica tra notaio e segretario non vale a elidere l'identità funzionale del ruolo: entrambi sono chiamati a garantire che l'atto sociale non venga abusivamente immesso nel circuito della pubblicità legale, diventando parte integrante di una rappresentazione fraudolenta della realtà aziendale.

10. La funzione preventiva e ordinatrice dell'organo di controllo obbligatorio nelle società a responsabilità limitata di piccole e medie dimensioni

L'ipotesi analizzata nel presente contributo consente di riflettere sull'opportunità sistemica della previsione dell'obbligatorietà dell'organo di controllo, sia esso il collegio sindacale che sindaco unico, anche nelle società a responsabilità limitata di ridotte dimensioni. Proprio la configurazione tipica di tali entità societarie - caratterizzate da un numero ristretto di soci, spesso in situazione di parità partecipativa e in assenza di una struttura di governance articolata - rende le stesse particolarmente esposte a derive autoreferenziali dell'organo amministrativo e alla formazione di atti apparentemente regolari, ma sostanzialmente privi di legittimazione.

Nel caso ipotizzato, la presenza di un organo di controllo - anche monocratico - avrebbe potuto svolgere un'efficace funzione di filtro, impedendo l'assunzione di una delibera viziata da insanabile difetto di *quorum* e, soprattutto, l'attivazione di condotte amministrative potenzialmente lesive dell'integrità del patrimonio sociale e dell'affidamento dei terzi. L'organo di controllo, investito dei poteri-doveri di cui all'art. 2403 c.c., sarebbe stato tenuto a rilevare l'irregolarità dell'approvazione del bilancio, ad attivare le prerogative ispettive e, ove necessario, a riferire al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., in presenza di gravi irregolarità gestionali.

La funzione dell'organo di controllo non si esaurisce infatti in una vigilanza contabile (peraltro attribuibile revisore contabile), ma si estende alla verifica dell'osservanza della legge e dello statuto, nonché dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In tal senso, la sua presenza avrebbe rappresentato un presidio di legalità in grado di interrompere il percorso patologico che, nel caso ricostruito, ha condotto alla pubblicazione di un bilancio illegittimo e potenzialmente mendace, con riflessi penalistici di ampia portata.

Rendere obbligatoria tale figura anche per le S.r.l. minori significa dunque rafforzare il circuito delle garanzie endosocietarie e prevenire il rischio di concentrazione assoluta del potere in capo all'amministratore, che in contesti ristretti tende a coincidere con il socio di controllo o, come nel caso di specie, con l'unico soggetto presente in assemblea. L'introduzione di un controllo obbligatorio costituirebbe una misura di riequilibrio sostanziale e un argine tecnico al rischio di *mala gestio*, in linea con la ratio di rafforzamento delle tutele introdotta anche dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

11. Conclusioni

L'ipotesi ricostruttiva oggetto del presente contributo impone una riflessione profonda sul ruolo fondativo che le norme civilistiche in materia di funzionamento dell'assemblea societaria rivestono nell'economia complessiva del sistema giuridico societario. In particolare, il rispetto dei *quorum* deliberativi e delle modalità formali di convocazione, partecipazione e verbalizzazione delle assemblee non si esaurisce in una funzione procedurale meramente formale, ma

assume una pregnante rilevanza sostanziale quale presidio di legalità e strumento di controllo effettivo sull'operato degli organi societari.

La regolarità formale delle deliberazioni, infatti, costituisce la base di legittimazione delle scelte strategiche aziendali, in quanto garantisce l'espressione autentica della volontà sociale e ne consente il sindacato da parte dei soci, dei terzi e, in ultima analisi, dell'ordinamento. La loro elusione, mediante forzature interpretative o condotte surrettizie come quelle analizzate, mina alla radice il principio di collegialità e legittimazione democratica interna alla compagine sociale.

Sul piano sistemico, tale elusione si traduce in un cortocircuito dell'intero apparato di tutela predisposto dal legislatore, giacché la legittimità degli atti societari diventa un'apparenza priva di sostanza, con effetti pregiudizievoli per i terzi, per il mercato e per l'Erario. Si assiste, in definitiva, ad una disfunzione del meccanismo fiduciario che regola l'affidamento esterno sulla veridicità degli atti pubblicati nel Registro delle Imprese.

Proprio per questo motivo, l'osservanza rigorosa delle regole civilistiche che disciplinano la vita societaria, a partire da quelle che regolano le assemblee e le loro deliberazioni, rappresenta una vera e propria barriera preventiva contro derive fraudolente e contro la commissione di fatti penalmente rilevanti. È dalla corretta applicazione di tali regole che discende la possibilità di impedire la formazione e l'utilizzo di atti societari illeciti, potenzialmente idonei a generare responsabilità penali, anche gravi, in capo agli amministratori, ai professionisti coinvolti e persino all'ente ai sensi del D. Lgs. nr. 231/2001.

In conclusione, la violazione delle norme statutarie e codicistiche che disciplinano il corretto funzionamento dell'assemblea non può essere considerata una semplice irregolarità procedurale, ma va qualificata come uno snodo critico dell'intero assetto societario, capace di innescare effetti a catena su molteplici livelli: gestorio, contabile, fiscale, reputazionale e, infine, penale.

La prevenzione di tali effetti richiede un impegno interpretativo e operativo costante, volto a riaffermare la centralità della legalità sostanziale come criterio ordinatore del diritto delle società.